

Regolamento didattico  
del Corso di studi triennale ad ordinamento universitario in  
**Mediazione Europeo per l'intercultura**  
Classe L 12 delle Lauree universitarie in "Mediazione linguistica"

**Art. 1 - Titoli di studio**

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco" (in seguito denominata "Scuola"), ai sensi del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n. 38 art. 1 comma 2 e del Decreto Direttoriale 31 luglio 2003 di conferma del riconoscimento, rilascia titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui all'allegato al Decreto Ministeriale 19 dicembre 2023, N. 1648.
2. Ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n. 38 art.8 comma 1, il diploma rilasciato dalla Scuola al termine dei corsi di studio consente l'accesso al corso di laurea magistrale appartenente alla classe LM 94 delle lauree magistrali in "Traduzione specialistica e interpretariato", di cui all'allegato al Decreto Ministeriale 19 dicembre 2023, N. 1649, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art. 6 commi 2 e 3.

**Art. 2 - Corso di studi**

1. Nella Scuola è istituito e attivato il corso di studio triennale ad ordinamento universitario in Mediatore Europeo per l'intercultura, di durata triennale, regolato, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 artt. 9,10,11 e 12 in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate nell'allegato al Decreto Ministeriale 19 dicembre 2023 N. 1648, per la classe L-12 delle Lauree universitarie in "Mediazione linguistica".
2. Il corso di studio in Mediatore Europeo per l'intercultura prevede attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative; prevede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di conoscenze, metodi e tecniche specifici delle aree professionali della mediazione e della traduzione legati a particolari situazioni sia da parte del servizio/amministrazione sia da parte dell'utente/cittadino; nella comunicazione interculturale con i soggetti implicati nel rapporto di mediazione; mediazione interculturale nella comunità, nonché attività formative a scelta dello studente volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e infine attività formative dirette ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra le quali, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, di cui al D.M. del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n.142, nonché al D.M. 22 ottobre 2007 n.270 art. 10 comma 5 lettere d) ed e). Per il conseguimento di tali obiettivi la Scuola propone idonei curricula o percorsi formativi.

### **Art. 3 - Obiettivi formativi qualificanti del corso di studio**

1. Il Corso di studio in Mediatore Europeo per l'intercultura fornisce agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della mediazione interculturale, per le organizzazioni pubbliche e private, Organismi non governativi e Onlus, Servizi di prima e seconda accoglienza di immigrati, istituti scolastici e di formazione, servizi socio-sanitari, servizi di rieducazione e pena.

2. In particolare, ai sensi dell'allegato del D.M. 19 dicembre 2023 n. 1648, L-12 classe delle lauree in mediazione linguistica, i diplomati nei corsi di studio della classe devono possedere:

#### **a) Obiettivi culturali della classe**

I corsi di laurea della classe hanno come obiettivo la formazione di mediatrici e mediatori linguistici con una solida base in almeno due lingue di studio e nelle relative culture.

In particolare, le laureate e i laureati nei corsi della classe devono possedere:

- conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e un'adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;
- adeguate competenze orali e scritte in almeno due lingue di studio, sorrette da un inquadramento metalinguistico;
- competenze di base relative a metodi e strumenti di analisi dei testi, propri della linguistica generale, teorica e applicata, della linguistica specifica delle lingue di studio e della linguistica educativa;
- una adeguata formazione di base nei metodi di analisi filologica e culturale;- conoscenze di base relative ai processi traduttivi, della mediazione, alla teoria e pratica della traduzione, con particolare riguardo ai linguaggi specialistici;
- conoscenze di base della comunicazione in contesto plurilingue;
- adeguate conoscenze delle tematiche di contesto e delle problematiche di specifici ambiti di lavoro in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, anche con riferimento alle dinamiche interetniche e interculturali;
- la capacità di gestire correttamente le informazioni e i processi comunicativi.

#### **b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe**

I corsi di laurea della classe comprendono attività finalizzate all'acquisizione di:

- padronanza scritta e orale di almeno due lingue diverse dall'italiano e della cultura delle civiltà di cui sono espressione;
- competenze nella traduzione linguistica e/o intersemiotica, nonché nella mediazione orale;
- elementi di base di analisi e interpretazione autonoma di testi di diversa provenienza (ad esempio tecnici, giornalistici, multimediali, scientifici, letterari);
- competenze sia linguistiche sia filologiche per l'analisi di testi e documenti;
- capacità di analisi dei sistemi linguistici, nella prospettiva del confronto sincronico e diacronico di specifiche lingue;- capacità di interazione e gestione di un contesto plurilingue;
- competenze di base nell'ambito della linguistica educativa.

#### **c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe**

Le laureate e i laureati nei corsi della classe devono essere in grado di:

- utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione digitale negli ambiti specifici di competenza;
- operare in contesti interdisciplinari costituiti da esperti di diversi settori;
- comunicare con efficacia, in forma scritta e orale;
- aggiornare le proprie conoscenze anche attraverso l'uso di strumenti bibliografici adeguati;
- sintetizzare e risolvere problemi inerenti alle proprie competenze.

d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe

Le laureate e i laureati nei corsi della classe potranno esercitare attività professionali nei campi della mediazione linguistico-culturale, redazione o traduzione di testi, anche per quanto riguarda i linguaggi specialistici. Operano nei servizi linguistici, in contesto multilingue o multiculturale, a supporto delle imprese, degli enti e degli istituti pubblici e privati, nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica, in ambito culturale, turistico-commerciale, dell'associazionismo, nella cooperazione internazionale, nella mediazione in presenza di lingue minoritarie e lingue immigrate.

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe

Oltre l'italiano, i laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente ad un livello non inferiore al QCER B2, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Si richiede inoltre il possesso di conoscenze, ad un livello non inferiore al QCER B1 o sistema equiparabile, in forma scritta e orale, di almeno una seconda lingua straniera.

f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe

Per l'accesso ai corsi della classe sono richieste le conoscenze acquisite nel percorso di scuola secondaria, con particolare riferimento alla capacità di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, e di interpretare correttamente il significato di un testo.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe

La prova finale consiste nella stesura di un elaborato teorico o pratico attinente a una delle discipline del corso di studio o all'esperienza di tirocinio. Gli argomenti dell'elaborato possono essere trasversali a più discipline.

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

I corsi della classe possono prevedere attività che consentano di mettere in pratica competenze acquisite durante il percorso di studi, in particolare quelle che rispecchiano esigenze richieste nel mondo del lavoro. Sono ugualmente valide attività pratiche che stimolino ad approfondire la competenza linguistica nelle lingue di studio, con attenzione ai linguaggi specialistici e alle varietà linguistiche o che richiedano di eseguire compiti di analisi, sintesi, mediazione, traduzione o composizione.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe

I corsi della classe possono prevedere tirocini formativi o esperienze culturali di altro tipo, in accordo con enti pubblici e privati, in Italia o all'estero, per favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.

3. I diplomati del Corso di studio di mediazione europea per l'intercultura potranno svolgere, altresì, attività professionali nel campo della mediazione interculturale e di ogni altra attività di assistenza linguistica alle istituzioni pubbliche e private.

Sbocchi occupazionali:

Enti pubblici e privati operanti in contesti di migrazione

Enti pubblici e privati operanti nelle relazioni internazionali

Agenzie e enti di turismo internazionale

Centri di accoglienza per migranti

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)

Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)  
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)  
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)  
Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)  
Guide turistiche - (3.4.1.5.2)  
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

#### **Art. 4 - Criteri di ammissione**

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art.6 commi 1,3 e 6 per essere ammessi al corso di studio di cui all'art. 2 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art. 6 comma 6, da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica.

2. È richiesto altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale; i requisiti per l'accesso sono i seguenti:

a. capacità di comprensione verbale: lo studente deve essere in grado di interpretare correttamente il significato di un brano o di una lezione in lingua madre, di farne un riassunto scritto e di rispondere a quesiti relativi al contenuto degli stessi;

b. sufficiente conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano (per studenti stranieri); nozioni generali relative a lingue e culture straniere e alle nuove professionalità operanti nei settori dei rapporti internazionali.

3. Il test, diretto a verificare il possesso dei predetti requisiti e con funzione orientativa, si svolgerà prima dell'inizio dei corsi e consisterà in prove scritte e/o orali mediante le quali saranno valutate le competenze linguistiche e le attitudini dei candidati.

4. Ai sensi del Decreto Direttoriale del MIUR in data 31 luglio 2003 il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.

5. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

#### **Art. 5 - Tipologia della didattica e impegni di studio**

1. La tipologia delle forme didattiche prevede lezioni cattedratiche, seminari, esercitazioni, lettorati e laboratori. Per ciascuna attività formativa la Scuola determina la tipologia delle forme didattiche, ne organizza le modalità di svolgimento secondo moduli semestrali e annuali, provvede all'individuazione della responsabilità, nonché alla programmazione, al coordinamento e alla verifica della qualità e dei risultati conseguiti.

2. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

#### **Art. 6 - Attività formative**

1. Ai fini indicati nell'art. 3, il corso di studio in Mediazione Europeo per l'intercultura:

- a. comprende attività linguistico-formative finalizzate all'acquisizione e al consolidamento della competenza scritta e orale nella lingua madre e nelle due lingue straniere curricolari, nonché delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione linguistica;
- b. comprende l'introduzione alla versione, ai fini della mediazione linguistica scritta, di testi inerenti la mediazione culturale, alle attività delle istituzioni pubbliche; all'introduzione alla mediazione linguistica orale e versione a vista;
- c. comprende un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova finale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;
- d. prevede insegnamenti storici, psicologici e antropologici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso;
- e. prevede lo studio opzionale di una terza lingua straniera, per la quale sono richieste almeno due annualità nel percorso triennale;
- f. prevede attività didattiche e seminari dirette all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, di abilità informatiche e relazionali, nonché tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere e altre esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.
- g. prevede al massimo 20 esami o valutazioni finali di profitto anche mediante prove di esami integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

2. L'Ente Gestore della Scuola, affida lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 a professori e a ricercatori delle università italiane e straniere in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato n.1 del presente regolamento ovvero a cultori della materia e ad esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative alle stesse materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato n.1 del presente regolamento. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola. Il reclutamento dei docenti viene effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

3. L'Ente Gestore, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche della Scuola, può stipulare, in conformità ai criteri contenuti nel comma 2, con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università e anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per la realizzazione delle attività didattiche previste. La qualificazione degli studiosi od esperti, di cui sopra, è comprovata dal possesso di titoli scientifici o professionali. I contratti, di cui al presente comma, hanno durata semestrale o annuale, e possono essere rinnovati.

4. L'Ente Gestore, con proprie disposizioni, determina una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.

5. Il Consiglio della Scuola determina le procedure e i termini per la presentazione dei piani di studio e delle relative variazioni e modifiche. Ai sensi del D.M. 16 marzo 2007 pubblicato nella GU n.155 del 6 luglio 2007 – Supplemento Ordinario n.153, art.4 comma 2 il piano di studio non può contare

più di 20 insegnamenti. Prima dell'inizio di ogni anno accademico la Scuola pubblica l'offerta formativa e l'elenco degli insegnamenti attivati accompagnato dall'indicazione del numero dei crediti attribuito a ciascuno di essi.

### **Art. 7 - Valutazione in crediti delle attività didattiche**

A ciascun insegnamento attivato è attribuito un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Al termine del corso di durata triennale, per tutte le attività di cui all'art. 6, lo studente avrà acquisito 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto 22 ottobre 2004 N. 270 art. 5 comma 1: "al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente" nonché ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5: "La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

### **Art. 8 - Modalità di svolgimento degli esami e di altre verifiche di profitto**

1. Il profitto conseguito nei corsi e nelle altre attività a scelta dello studente aventi analoghe caratteristiche, di cui all'art. 6, viene valutato per mezzo di prove scritte e/o orali, tenendo eventualmente conto di prove sostenute durante lo svolgimento delle varie attività. Ai sensi del D.M. 16 marzo 2007 pubblicato nella GU n.155 del 6 luglio 2007 – Supplemento Ordinario n.153, art.4 comma 2 nel caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Il Consiglio della Scuola determina il periodo di validità del risultato delle prove preliminari intese ad ammettere lo studente a sostenere l'esame di profitto.

2. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto, nominate dal Presidente della Scuola, sono composte di almeno due membri e presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina, nel caso di corsi a moduli o di più corsi con esame unico. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio della Scuola.

3. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione almeno al momento della fissazione degli appelli. Il candidato può ritirarsi dall'esame - senza conseguenze per il suo curriculum personale - prima della proclamazione del risultato finale da parte della commissione d'esame. Relativamente all'accettazione o rifiuto da parte del candidato del voto assegnato ad una prova scritta il Consiglio adotta le opportune delibere.

4. Le commissioni dispongono di 30 (trenta) punti per la valutazione complessiva del profitto. Qualora il voto finale sia 30 la commissione può all'unanimità aggiungere la lode. La lode comporta la maggiorazione di un punto nella valutazione conseguita ai fini del conteggio ponderale della media finale dei voti.

5. Una valutazione espressa con due soli gradi di giudizio ("superato" e "non superato") è prevista per le "Altre attività formative": ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini etc., di cui all'art. 6 comma 1 lettera d) del DM 270/04.

6. Gli esami sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

## **Art. 9 – Tirocini**

1. I tirocini previsti all'art. 6 comma 1 lettera f) si svolgono presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere, pubbliche e private, sotto la responsabilità della Scuola. Essi hanno la durata minima di 150 ore.
2. Un'apposita commissione, nominata dal Coordinatore della Scuola, valuta gli studenti ritenuti idonei e che ne abbiano fatto domanda, ad accedere ai tirocini offerti, in relazione alla disponibilità delle aziende e/o istituzioni nonché alla natura delle mansioni da svolgere. La selezione degli studenti idonei e l'assegnazione del tirocinio viene effettuata a insindacabile giudizio della commissione stessa.
3. La Scuola, successivamente alla stipula di apposita convenzione con l'azienda/istituzione sede del tirocinio, nomina un tutor incaricato di monitorare le attività svolte dallo studente durante lo svolgimento dell'attività.
4. Al termine del tirocinio lo studente presenta una relazione sull'attività svolta ad una commissione composta dal professore ufficiale della materia relativa, dal tutor e da un rappresentante dell'azienda o istituzione nella quale ha prestato servizio. La commissione formula un giudizio sulla relazione e assegna i crediti corrispondenti secondo i criteri seguenti: 6 crediti per tirocini di durata pari a 150 ore. Non possono essere inseriti nel Piano degli studi più di 6 CFU complessivi per attività di tirocinio.

## **Art. 10 - Riconoscimento di crediti**

La Scuola può riconoscere, secondo propri criteri, attività formative svolte presso altre istituzioni e altri corsi di studio post-secondario, nonché conoscenze e abilità professionali ai sensi del D.M. 12 novembre 2004 n. 270 art. 5 comma 7. I relativi crediti sono attribuiti tenuto conto del contributo delle attività in oggetto al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

## **Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale**

1. La prova finale (alla quale sono assegnati 6 CFU) consiste nella discussione pubblica, condotta in lingua italiana e nelle lingue straniere curricolari, di una dissertazione scritta. Tipo e argomento della dissertazione sono concordati con il relatore prescelto.
2. Il giudizio viene espresso in centodecimi (/110) con eventuale lode, tenuto conto del curriculum dello studente, della sua preparazione e della presentazione del proprio lavoro di fronte alla commissione.
3. La commissione, nominata dal Presidente della Scuola, è composta da almeno sei membri: il Presidente della Scuola, il Direttore, il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.7 comma 3, il Coordinatore Didattico ed il relatore ed è presieduta dal Presidente o da un professore da lui delegato.

## **Art. 12 - Tutorato e orientamento**

1. La Scuola può assegnare ad ogni studente iscritto al primo anno di corso un tutor, che lo assiste nella organizzazione delle attività formative e nell'acquisizione ed incremento della cultura generale e specialistica.
2. Il servizio di tutorato, in particolare, promuove il superamento dei problemi legati alla transizione dalla scuola media superiore alle scuole superiori per mediatori linguistici e ai corsi di studio in esse attivati e intesi al conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti e allo svolgimento delle attività

formative indispensabili individuate per la classe L-12 delle “Lauree universitarie in mediazione linguistica”.

3. La Scuola contribuisce alle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie superiori che intendano iscriversi alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli studenti del primo e del secondo anno del corso di studi che intendono meglio definire o modificare il piano di studi prescelto ed agli studenti del terzo anno che intendono proseguire gli studi o inserirsi in attività lavorative.

#### **Art. 13. - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nonché al Consiglio della Scuola e al Comitato tecnico-scientifico nel rispetto delle specifiche competenze.